



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 158411/RU

## TAR N. 2024 – 010

### REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/819 DELLA COMMISSIONE DELL'8 MARZO 2024 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI ACCIAI ANTICORROSIONE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN SEGUITO A UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Roma, 12 marzo 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L dell'11 marzo 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/819 della Commissione dell'8 marzo 2024 che, in seguito a un riesame a norma dell'articolo 11 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi dall'applicazione del suddetto Regolamento i prodotti di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi, così come quelli solo laminati a caldo o a freddo (v. articolo 1, paragrafo 1).

Al riguardo, si fa presente che le aliquote del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dei suddetti prodotti sono le seguenti (v. articolo 1, paragrafo 2):

| Società                                    | Aliquota del dazio definitivo (%) | Codice addizionale TARIC |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| Hesteel Co., Ltd Handan Branch             | 27,8                              | C227                     |
| Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd | 27,8                              | C158                     |
| Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch           | 27,8                              | C159                     |



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd     | 27,8   | C228          |
| Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd                                  | 17,2   | C229          |
| Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd                        | 17,2   | C164          |
| Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd           | 27,9   | C230          |
| Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd                   | 27,9   | C112          |
| Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato              | 26,1 . | Cfr. allegato |
| Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese | 27,9   | C999          |

Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) e originari della Repubblica popolare cinese. L'estensione del dazio antidumping definitivo è esclusa per i prodotti di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi e per i prodotti solo laminati a caldo o a freddo, così come per le importazioni di cui al paragrafo 1, prodotte dalle seguenti società (*cf.* paragrafi 3 e 4, articolo 1):

| Nome della società                               | Codice addizionale TARIC |
|--|--------------------------|
| Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd           | C229                     |
| Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd | C164                     |



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

L'applicazione delle esenzioni concesse alle società citate del presente articolo, paragrafo 4, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 3 dell'articolo 1.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (periodo dell'inchiesta iniziale); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio,



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Tariffa e Classificazione**

presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e superi il livello del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Pertanto, durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa (v. articolo 2, paragrafo 2).

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l'oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e sia fissato a un livello inferiore del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa (v. articolo 2, paragrafo 4).

Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/819 entra in vigore il 12 marzo 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/819 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione (DG Taxud).